SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1964

(28ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica » **(536) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 390, 391, 394
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 393, 394
BOSCO 390
DONATI 394
MENCARAGLIA 390
MONETI 390, 394
MORABITO 393
ROMANO 394

« Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » **(638)** (*D'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 386, 389
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 386, 387, 388, 389
BALDINI, *relatore* 386
DONATI . . . . . *Pag.* 387, 389
FARNETI Ariella 387
GRANATA 388, 389
MAIER 387, 388, 389
ROMANO 386, 387
SCARPINO 389

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Bosco, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti e Stirati.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Mencaraglia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Badaloni Maria.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, nella seduta precedente la discussione su questo disegno di legge è stata rinviata per l'opportunità di un più approfondito studio della materia.

Vorrei pregare il relatore di richiamare brevemente gli argomenti che in proposito hanno formato oggetto di discussione nella passata seduta e di dirci quali sono le sue conclusioni.

B A L D I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io ho approfondito l'esame di questo disegno di legge e ho meditato a lungo sulle obiezioni che al riguardo sono state sollevate dal senatore Donati. Mi sono convinto che, in realtà, si potrebbe mantenere l'attuale formulazione, perchè nel secondo e nel terzo comma si parla di disposizioni particolari in base alle quali verrebbero disposti i trasferimenti. Tuttavia, se si vuol rendere più chiaro il testo, per maggiore tranquillità della Commissione, penso che si possa sopprimere il secondo e terzo comma e aggiungere, invece, nel primo comma, dopo le parole « su domanda » le altre « secondo le norme vigenti ».

Il risultato, ovviamente, sarebbe questo: un insegnante elementare del ruolo speciale presenta la domanda e, ottenuto il trasferimento secondo le norme vigenti, entra di fatto nel ruolo normale. In altri termini, il passaggio dal ruolo speciale a quello normale sarebbe immediato, senza altre procedure che farebbero soltanto perdere del tempo.

R O M A N O . Personalmente sono contrario all'istituzione di ruoli speciali, sia perchè ritengo che in genere si può provvedere, attraverso determinate norme, alla destinazione di insegnanti del ruolo normale ad incarichi speciali sia perchè mi preoccupa il fatto che ci debbano essere concorsi per l'accesso nei ruoli, che differiscono a seconda dei ruoli medesimi.

Ad esempio: abbiamo creato il ruolo speciale degli insegnanti delle scuole carcerarie; da qui a qualche tempo, certamente, ci troveremo di fronte ad una proposta di legge che consentirà a questi insegnanti di essere trasferiti nel ruolo normale.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma questa possibilità già esiste!

R O M A N O . In tal caso sarebbe opportuno approvare la proposta di istituzione del ruolo speciale degli insegnanti delle scuole reggimentali!

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* I posti nelle scuole reggimentali sono 600, quindi non è un ruolo speciale.

R O M A N O . Tanto meglio! Ritengo comunque che si possa abolire il ruolo speciale degli insegnanti elementari dell'Alto Adige e provvedere eventualmente, in caso di necessità, attraverso il ruolo normale degli insegnanti della provincia di Bolzano.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La questione non sta in questi termini.

Il ruolo cui appartengono questi maestri è quello delle scuole speciali per i ragazzi di lingua madre tedesca, ruolo che comprende più di 400 posti di cui 230 sono occupati da insegnanti di italiano i quali, per accedere a tale insegnamento nelle scuole di lin-

gua madre tedesca, hanno fatto il concorso normale e, in più, hanno sostenuto una prova di lingua tedesca. Quindi, si tratta di un ruolo speciale particolare che non ha nulla a che fare con i ruoli speciali cui il senatore Romano ha accennato.

ROMANO. Non si potrebbe abolire il ruolo speciale e provvedere attraverso gli insegnanti del ruolo normale della provincia di Bolzano?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è possibile abolirlo perchè ci sono degli accordi internazionali per la provincia di Bolzano.

DONATI. Questi insegnanti debbono dimostrare di conoscere la lingua tedesca!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Entrano nel ruolo speciale al quale appartengono tutti gli insegnanti delle scuole di lingua tedesca.

A Bolzano, infatti, esistono due ruoli: quello normale delle scuole di lingua italiana e l'altro speciale per le scuole di lingua tedesca, che comprende insegnanti di lingua tedesca e alcuni insegnanti di lingua italiana Come vedete, quindi, è una situazione particolare!

Ora, con il presente disegno di legge non si tratta di abolire o istituire il ruolo speciale, ma di dare a questi insegnanti, che facendo un esame speciale di lingua tedesca sono entrati nel ruolo speciale, la possibilità di chiedere il trasferimento nel ruolo normale della propria provincia o di altre province, secondo le condizioni che vengono poste in genere per tutti gli altri insegnanti.

FARNETI ARIELLA. Che necessità c'era di fare un provvedimento *ad hoc* se si pongono le stesse condizioni?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non era possibile, finora, per gli insegnanti del ruolo speciale trasferirsi nel ruolo normale della propria provincia o delle altre province. Adesso, invece, si vuol dare questa possibilità.

Il disegno di legge, così com'era stato presentato, non prevedeva una precedenza assoluta. Ho fatto accertamenti anche per quanto riguarda il numero: si tratta in tutto di 230 insegnanti di lingua italiana nelle scuole di lingua madre tedesca. Il provvedimento, però, riguarda solo coloro che desiderano chiedere il trasferimento e c'è da presumere che la maggior parte tenderà a restare nella propria provincia.

DONATI. A me pare che le modifiche proposte dal relatore siano decisamente migliorative e che, pertanto, possano essere accolte, soprattutto perchè eliminano ogni dubbio. Infatti, i commi secondo e terzo prevedevano delle disposizioni particolari che, evidentemente, sarebbero state diverse da quelle vigenti per tutti gli altri insegnanti,

ROMANO. Penso che la dizione « possono essere trasferiti su domanda secondo le norme vigenti », potrebbe apparire poco chiara. Sarebbe forse più opportuno lasciare il primo comma così com'è, e aggiungere, invece, un altro comma del seguente tenore: « Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono d'accordo!

MAIER. Se ho ben capito, in base al presente disegno di legge, il trasferimento nelle scuole normali della propria provincia o di altre province. sarebbe in sostanza subordinato alla possibilità di trasferimento dal ruolo speciale a quello normale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Perchè lei considera il ruolo speciale qualcosa di diverso! Non esiste invece alcuna differenza: è un ruolo speciale in quanto sono speciali le scuole, gli insegnanti, però, sono ordinari...

M A I E R ... ma sono obbligati ad insegnare nella provincia di Bolzano e nelle scuole di lingua tedesca; una volta, invece, che li abbiamo trasferiti nel ruolo ordinario hanno diritto di insegnare o a Bolzano, nelle scuole di lingua italiana, oppure nelle altre province.

Ora noi vorremmo che questo venisse concesso soltanto quando tali insegnanti avessero un punteggio tale per cui, se appartenessero al ruolo normale, potrebbero ottenere il trasferimento nella provincia richiesta.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per trasferirli nel ruolo normale, come dice lei, occorrerebbero i posti. Non è possibile trasferirli tutti nel ruolo normale della provincia di Bolzano, perchè non ci sono i posti disponibili. Vengono immessi soltanto coloro che possono essere trasferiti secondo le norme vigenti per i trasferimenti.

M A I E R . Desidero proprio questo, che vengano trasferiti nel ruolo ordinario di qualsiasi provincia senza danneggiare gli insegnanti che possono aspirare a quel trasferimento.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Quando si dice « secondo le disposizioni vigenti » si intende proprio questo!

Del resto, anche per gli insegnanti del ruolo normale c'è un concorso per il trasferimento. Non tutti vengono trasferiti, ma solo quelli che entrano nella graduatoria, secondo il numero di posti disponibili.

G R A N A T A . Altrimenti rimangono nel ruolo speciale.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se chiedono, per esempio, di passare da Bolzano a Firenze, entrano nel ruolo normale delle scuole di Firenze, ma solo se vincono il concorso per il trasferimento alla pari di tutti gli altri.

M A I E R . Bisogna vedere, però, se un insegnante del ruolo speciale di Bolzano, il quale chiede di essere collocato nel ruolo ordinario della stessa provincia viene considerato alla pari dell'insegnante che chiede il trasferimento da una provincia all'altra.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Entra nella graduatoria secondo le norme vigenti.

G R A N A T A . Vorrei solo un chiarimento per eliminare le ultime perplessità, e cioè vorrei sapere se gli insegnanti di codesto ruolo speciale per ottenere il trasferimento nel ruolo normale debbono prima compiere un atto formale, cioè, presentare una domanda, in seguito al quale essi passano dal ruolo speciale a quello normale.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non esiste questa possibilità!

G R A N A T A . Mi riferisco al testo del disegno di legge il quale stabilisce il nuovo criterio, in base al quale gli insegnanti che attualmente appartengono al ruolo speciale possono, su domanda, essere trasferiti nel ruolo normale. Questo è il primo atto.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il disegno di legge non stabilisce due atti!

G R A N A T A . Allora i due momenti vengono fusi in uno; d'accordo. Ora, con quali diritti e con quali criteri gli insegnanti possono partecipare, unitamente agli altri che sono già nel ruolo normale, al concorso per titoli per essere destinati ad un posto di ruolo normale di una qualsiasi provincia?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Con le stesse modalità previste per tutti gli altri insegnanti, cioè, quelle fissate dall'ordinanza per i trasferimenti.

G R A N A T A . Tanto vale, allora, stabilire in un primo comma che è abolito il ruolo speciale e che questi insegnanti p sono essere trasferiti su domanda ai posti del ruolo normale.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non si può abolire il ruolo speciale perchè questo comprende anche gli insegnanti tedeschi. Come dicevo, a Bolzano esistono due ruoli.

G R A N A T A . Se risulta assolutamente chiaro che per questi insegnanti non si viene a determinare una condizione di privilegio nelle graduatorie stabilite secondo i titoli per ottenere il trasferimento, possiamo essere, in linea di massima, d'accordo.

Il fatto per il quale la volta scorsa avemmo delle preoccupazioni — e per il quale conserviamo ancora delle perplessità — è il timore di dare una agevolazione, diciamo così, inopportuna a questi insegnanti nei confronti di altri, i quali, già appartenendo al ruolo normale, aspirino ad essere trasferiti in altra provincia.

Se questa preoccupazione risulta infondata non facciamo obiezioni.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche la volta scorsa avevo dato questa assicurazione, in quanto il provedimento di legge era stato accettato a quelle condizioni. Però, dato che il testo sembra non abbastanza chiaro, il Governo è dispostissimo ad accogliere una nuova formulazione dalla quale risulti evidente che non si vogliono concedere privilegi. Più di questo non posso proprio dire.

S C A R P I N O . Il Sottosegretario assicura che questi insegnanti di lingua italiana sono circa 230. Il limite di permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza per poter fare domanda — e quindi usufruire del trasferimento a norma delle disposizioni vigenti — può considerarsi sufficiente?

La nostra preoccupazione è che si finisca per sguarnire la zona di questi insegnanti di lingua italiana.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il limite di quattro anni è un limite che è sempre stato posto per le scuole speciali, ad esempio le scuole carcerarie; si è sempre dovuto attendere un certo numero di anni per il passaggio da un ruolo all'altro. In questo caso, però, non sono interessati tutti i 230 insegnanti.

G R A N A T A . Si potrebbe, allora, lasciare soltanto il primo comma e aggiungere: « Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ».

D O N A T I . Preferisco la formula prospettata dal relatore, in quanto mi pare più conveniente accentuare l'aspetto del trasferimento. In altri termini, non esistono i due momenti di cui parlava prima il collega Granata, ma ne esiste uno solo: il trasferimento, e allora i due commi non hanno ragione di esistere.

Per quanto riguarda il primo comma, io direi: « a » posti del ruolo e non « ai » posti del ruolo.

M A I E R . Voglio aggiungere soltanto che se dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo speciale questi insegnanti hanno diritto ad essere inclusi nelle graduatorie previste per il trasferimento nel ruolo normale, dobbiamo fare in modo che questo risulti chiaramente. Ora dicendo « possono essere trasferiti », si può lasciar intendere che il trasferimento è rimesso alla discrezione di qualcuno; invece una volta fatta domanda, tutti hanno diritto ad essere inclusi nella graduatoria.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma nel « possono » c'è già chiaramente espresso il diritto di questi insegnanti. Comunque si tratta di scegliere fra la formulazione proposta dal senatore Romano e quella proposta dal senatore Donati.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni metto in votazione anzitutto l'emendamento proposto dal senatore Romano, tendente ad aggiungere, dopo il pri-

mo comma, il seguente: « Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ».

(*È approvato*).

Risulta così preclusa la formulazione proposta dal senatore Donati.

Metto ora ai voti l'altro emendamento proposto dal relatore ed al quale tutti si sono dichiarati favorevoli, tendente a sopprimere i commi secondo e terzo del testo trasmesso dalla Camera.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge che, con gli emendamenti testè approvati e la modificazione formale proposta dal senatore Donati delle parole « a posti » alle parole « ai posti », nel primo comma, risulta così formulato:

Articolo unico.

Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti d'istruzione artistica » (536)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica ».

M E N C A R A G L I A . Mi rivolgo alla cortesia del Presidente e degli onorevoli colleghi della 6ª Commissione.

Io ho chiesto di partecipare alla seduta di questa Commissione in relazione a due articoli del provvedimento che viene ora all'ordine del giorno, vale a dire gli articoli 10 e 11.

Questi articoli riflettono una situazione particolare rispetto al quadro generale.

Purtroppo dovrò tra poco abbandonare quest'aula, poichè sono impegnato a partecipare ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza. Chiedo solamente di lasciare accantonati, se possibile, gli articoli cui ho accennato, perchè vorrei partecipare alla discussione sugli articoli stessi e chiarire la situazione alla quale si riferiscono.

Proprio per questo avevo inviato alcune note al Presidente della Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Le ho ricevute. Lei è sempre dello stesso parere sugli emendamenti suggeriti?

M E N C A R A G L I A . Certo, però vorrei poterli illustrare alla Commissione. C'è infatti il rischio che, approvando il testo così come è, sorga un vero *caos* specie in seguito all'approvazione delle modificazioni alla legge n. 831.

Rinnovo perciò la preghiera alla Commissione di rinviare la discussione di quei due articoli.

M O N E T I . Vorrei far notare all'onorevole collega che così facendo andiamo incontro ad un ritardo nell'approvazione del provvedimento in esame.

Non conosco la portata degli emendamenti, conosco però la situazione alla quale il collega si riferisce e noi, che di quella situazione siamo a conoscenza e che siamo ugualmente preoccupati, potremmo, senza ritardare l'*iter* del disegno di legge e portare così un notevole danno agli interessati, trovare ugualmente il modo di sanare la situazione.

B O S C O . Dal punto di vista procedurale mi sembra difficile accogliere la richiesta del senatore Mencaraglia.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Possiamo venire incontro al desiderio espresso dal senatore Mencaraglia, in quanto l'ora è già avanzata ed i problemi posti da questo provvedimento sono abbastanza difficili da risolvere, per cui credo che non riusciremo nemmeno ad arrivare all'esame di quei due articoli; è probabile, quindi, che la richiesta si realizzi per forza di cose.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, per inquadrare il presente disegno di legge nei precedenti legislativi, occorre richiamarsi al regio decreto-legge del 21 gennaio 1935, n. 58, che reca la classificazione dei regi istituti e delle regie scuole d'arte distinguendole in quattro gruppi:

1) n. 10 regi istituti d'arte (ovvero scuole di III grado);

2) n. 13 regie scuole artistico-industriali (ovvero scuole di II grado);

3) n. 6 regie scuole d'arte (ovvero a carattere popolare e operaio, scuole di I grado);

4) n. 29 scuole varie fino allora mai classificate (sia di carattere operaio sia di perfezionamento, di cui talune ammesse a contributo variabile, altre a contributo fisso).

Erano dunque appena 58, in quel tempo, le nostre scuole d'arte e, se si guarda alla realtà presente, c'è da notare che si sono fatti passi notevolissimi non solo per il numero delle scuole, ma per il livello tecnico ed artistico che le distingue.

Ciò premesso mi permetto di attirare la attenzione degli onorevoli colleghi sulla legge dell'agosto 1954, n. 651, che prevede una nuova classifica e trasformazione delle scuole d'arte e stabilisce misure particolari per il personale proveniente da scuole del IV gruppo promosse a scuole d'arte di II grado, oppure di scuole del III gruppo passate al II gruppo.

Ad esempio i professori del museo artistico industriale di Roma (IV gruppo) passarono agli istituti d'arte (I gruppo). Così era consentito ai professori di ruolo il passaggio da una scuola di tipo inferiore ad un'altra di grado superiore in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole ed essi venivano inquadrati nei posti, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, mediante una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative. Con la stessa legge si consentì l'inquadramento del personale di ruoli statali d'altro tipo, distaccato da almeno un triennio.

Ad un tempo era assicurata la restituzione al ruolo di origine di quanti non fossero riusciti ad ottenere l'inquadramento a giudizio della predetta Commissione ministeriale. Inoltre i posti disponibili potevano essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che prestavano servizio da almeno 5 anni scolastici consecutivi e 6 per il personale del suaccennato museo artistico industriale di Roma.

Mi sono soffermato su questa legge del 1954 perchè sono evidenti le analogie che presenta con la materia del disegno di legge al nostro esame. Sarà anche utile ricordare che la legge 9 aprile 1962, n. 163 — Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte — reca al titolo secondo notevoli provvidenze al personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte.

Poichè con la nuova disciplina della scuola dell'obbligo le vecchie scuole d'arte si sono o si vanno trasformando in scuole ed istituti d'arte, è venuto a crearsi un problema di notevoli dimensioni concernente l'inquadramento del personale docente e direttivo.

A ciò provvede il presente disegno di legge. Ritengo che i singoli aspetti del problema, le diverse aspirazioni dei docenti siano stati esaminati con la dovuta comprensione per l'interesse dei professori, che senza dubbio meritano rispetto e riconoscenza; ed ancor più per l'interesse delle nostre scuole che, rinnovate nelle strutture e meglio fornite di sussidi didattici, riceveranno benefico influsso dal provvedimento in corso.

Si pensi, ad esempio, che ove non si provveda alla sistemazione del personale adeguandolo ai ruoli delle nuove scuole, non può essere assicurato al personale il trat-

tamento economico corrispondente alla nuova scuola e non può cessare l'inconveniente che i supplenti ed incaricati godano di assegni superiori a quelli dei colleghi di ruolo che operano nella medesima scuola e di cui sono la spina dorsale.

Una simile lamentela fu formulata per altre scuole e riguarda ad esempio i professori di quello che fu il ginnasio superiore. Ma credo che ciò non attenui il disagio di situazioni transitorie, non per questo meno incresciose.

Col presente disegno di legge si viene decisamente incontro ai professori che alle scuole ed istituti d'arte hanno dedicato tesori di geniale attività; ad essi si offre una sistemazione più congrua secondo criteri di saggia politica scolastica.

Gli onorevoli colleghi hanno potuto notare, dal testo che è stato distribuito, che le modificazioni proposte al disegno di legge sono molte.

Penso che occorreranno altri e non lievi ritocchi, senza parlare degli emendamenti necessari in vista delle recenti modifiche apportate alla legge n. 831.

Per quanto mi riguarda, come relatore, non ho voluto mutare i caratteri sostanziali del disegno di legge, ma la rielaborazione è stata richiesta dal desiderio di renderlo ancor più aderente alle esigenze prospettate dai tecnici del Ministero e dal Sindacato nazionale dell'istruzione artistica.

Sono molto desideroso di conoscere quale sia l'avviso del Governo e non mi resta che augurarmi che possa essere in gran parte favorevole al nuovo testo.

La sostanza della legge può essere racchiusa in una rapida sintesi. I primi sette articoli riguardano il personale docente che al momento del passaggio, risultava titolare di cattedre previste dall'organico della scuola trasformata.

L'articolo 8 provvede a sistemare nei posti rimasti vacanti il personale di ruolo in servizio o per comando o assegnazione provvisoria presso scuole trasformate, con particolare riferimento ai professori di materie culturali.

L'articolo 9 concede possibilità di sistemazione al personale stabilizzato docente non di ruolo, che abbia dato buona prova di sè presso le scuole trasformate con qualifica non inferiore a distinto.

Gli articoli 10 e 11 vengono incontro alle attese del personale direttivo insegnante e non insegnante dell'istituto d'arte « Duccio di Boninsegna » di Siena e della scuola « Guidizzolo » di Mantova.

L'istituto d'arte « Duccio di Boninsegna » di Siena sorse sul tronco della vecchia Accademia di belle arti; vanta antiche tradizioni ed alimenta la ricca vena artistico-artigiana del posto.

Si compone delle sezioni: disegno di architettura, decorazione pittorica, decorazione plastica, arte della ceramica.

La trasformazione si rese necessaria per motivi di ordine didattico, economico e sociale e la scuola ne ha tratto grande vantaggio.

La scuola d'arte « Guidizzolo » di Mantova esercita una funzione di stimolo nei confronti delle industrie locali cui è strettamente legata.

Questa scuola raccoglie giovani della Val Padana ed offre ad essi il modo di inserirsi proficuamente nelle attività di complessi industriali qualificati.

L'articolo 12 concede possibilità di sistemazione al personale non di ruolo che abbia prestato servizio anteriormente nelle sezioni distaccate di scuola d'arte o d'istituto d'arte, divenute in prosieguo di tempo autonome.

L'articolo 13 detta norme per il personale dei ruoli speciali transitori.

L'articolo 14 riguarda il personale di segreteria ed ausiliario negli istituti e scuole d'arte.

Gli articoli 15, 16 e 17 modificano alcuni commi della legge 9 aprile 1962, n. 163.

Tanto può bastare per un fuggevole sguardo.

La legge è attesa e viene incontro alle aspirazioni di benemeriti docenti fra cui figurano artisti di prestigio che trasfondono nei loro allievi la ricchezza delle loro aspirazioni e del loro gusto. Il provvedimento potrà giovare a queste scuole che compiono un buon lavoro, così sensibile ai richiami dell'arte. Negli anni 1961-62 le scuole e istituti

d'arte erano già 2.353, oggi credo siano 3.000, con circa 30.000 allievi.

I professori di ruolo però sono appena 300.

La legge è attesa ed urgente perchè nell'attesa che venga approvata manca ogni iniziativa.

Per ciò che riguarda il futuro assetto di questo particolare settore scolastico è utile quanto si legge nella Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia a pagina 40. Convengo che occorre rinnovare « strutture e contenuti dell'istruzione artistica ».

E giacchè una Commissione attende allo studio di proposte di riordinamento non ci resta che formulare l'augurio che si giunga sollecitamente ad utili risultati.

Penso anch'io che 3 corsi di istruzione artistica propriamente detta dopo i tre anni della media unica siano ben poca cosa e non bastino a formare un artista e meno ancora un professore.

E non mancano nelle nostre scuole docenti di insegnamenti artistici che dispongono solo di un diploma di scuola d'arte, specialmente in quelle zone dove con l'accresciuto numero delle scuole si sente il bisogno di avvalersi di sì improvvisati docenti cui è affidata una materia così importante per lo sviluppo della personalità nel ragazzo.

Le scuole d'arte devono creare maestri d'arte che possano inserirsi nell'attività della vita artigiana e devono offrire ai più dotati la possibilità di completare la propria preparazione se si vuole evitare il rischio di avviare il giovane per strade senza sbocchi.

Convengo che non è questo il momento per siffatti discorsi che devono essere necessariamente rinviati a tempo più opportuno.

Al relatore preme raccomandare l'approvazione del disegno di legge; a tal fine si potrebbe senz'altro dare inizio alla discussione generale, oppure, e ciò pare decisione più saggia, deferire ad un Comitato ristretto il compito di riesaminare tutta la complessa materia. Se la proposta fosse accolta la Commissione sarebbe sollevata da molta fatica e senza dubbio si avrebbero risultati più concreti.

L'esperienza recentemente fatta con la legge riguardante i servizi dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti mi è parsa utile e feconda e pertanto può essere ripetuta con evidente vantaggio per l'economia dei nostri lavori.

A cominciare da questa mattina il Comitato potrebbe mettersi senz'altro all'opera.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il presente disegno di legge si occupa del personale di ruolo e non di ruolo delle scuole d'arte che sono state trasformate o che si vanno trasformando in istituti d'arte. Per gli insegnanti di ruolo è stato previsto un concorso per titoli, per quelli non di ruolo, invece, l'esame colloquio secondo le modalità della legge n. 831.

Ora, essendo intervenuta nel frattempo, cioè tra la presentazione e la discussione di questo provvedimento, la legge che modifica la n. 831 e abolisce l'esame colloquio, sembra al Ministero di dover cambiare necessariamente l'impostazione del provvedimento medesimo e, quindi, sono stati studiati degli emendamenti che prevederebbero l'inquadramento per il personale di ruolo e il concorso, secondo le modalità della legge n. 831, integrate e modificate, per il personale non di ruolo.

Ritengo che si debba tenere conto di questo, perchè è chiaro che dalla nuova impostazione deriveranno poi delle modifiche a tutti gli articoli del testo.

MORABITO. Mi permetto di fare osservare che con il disegno di legge n. 733 abbiamo abolito l'esame-colloquio anche per coloro che non erano titolari di cattedre.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho detto proprio questo!

MORABITO. È d'accordo nell'abolire l'esame colloquio?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*

Ho detto che l'abolizione dell'esame colloquio modifica l'impostazione di questo disegno di legge e, quindi, non si può prevedere un concorso per titoli per gli insegnanti di ruolo e lo stesso concorso per quelli non di ruolo; bisognerà prevedere, per gli uni, l'inquadramento e, per gli altri, il concorso secondo le modalità del disegno di legge n. 733.

M O N E T I . Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato mi è sembrato di capire che il Governo, in seguito alle modifiche apportate alla legge n. 831, intende proporre degli emendamenti piuttosto rilevanti a questo disegno di legge; quindi, io temo che se intraprendessimo la discussione senza conoscere la portata di tali emendamenti, correremmo il rischio di discutere un po' a vuoto. Penso che sarebbe forse opportuno, come già ha suggerito il Presidente, deferire ad una piccola Sottocommissione l'incarico di esaminare gli emendamenti del Governo e quelli nostri in modo di poter procedere, poi, più speditamente.

R O M A N O . Riteniamo di poterci associare alla proposta del senatore Moneti: sulla base delle osservazioni ora fatte dal rappresentante del Governo e in relazione ai numerosi emendamenti proposti dal relatore è opportuna una completa rielaborazione del testo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come relatore ho il dovere di porre l'accento su alcune considerazioni.

È una materia che muta *in horas*. Quegli emendamenti che erano sembrati il toccasana, oggi devono essere ulteriormente emendati. C'è poi un articolo che mi preoccupa non poco, il 14, cioè l'articolo che si riferisce al personale delle segreterie, per il quale sono stati richiesti emendamenti dai sindacati. Ora io non vorrei che si venisse a toccare, in questo modo, il lato finanziario del provvedimento.

D O N A T I . Ma c'è tutta una serie di emendamenti che importano modifiche di carattere finanziario: tanto per fare un esempio, l'articolo aggiuntivo 17-*quater* che contiene una proposta interessantissima del collega Maier, col quale concordo pienamente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Quindi dovremo sottoporre il nuovo testo alla Commissione finanze e tesoro. Il Governo che ne pensa?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È pronto a discutere nel merito le proposte della Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Allora bisogna nominare questo comitato ristretto per la rielaborazione, che potrà essere composto da me stesso, quale relatore, e da alcuni dei presentatori di emendamenti e cioè i senatori Donati, Maier e Romano.

R O M A N O . Accetto, anche se il mio contributo sarà di scarsa importanza data la mia limitata conoscenza del problema, a condizione che venga invitato a partecipare ai lavori anche il senatore Mencaraglia per l'esame degli articoli 10 e 11.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari